

Ceresara 19.11.2018

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello **"ius sanguinis",** per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. L'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91.

### **CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:**

### 1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio

1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio. In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno.

#### 2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:

- Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni
- Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni
- Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da 5 anni
- Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
- Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all'adozione)
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
- Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.

### **COME PRESENTARE LA DOMANDA:**

Lo straniero deve presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://cittadinanza.dlci.interno.it.

### Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento. Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti: l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento l'eventuale irregolarità della documentazione allegata la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico. Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

#### **QUALI DOCUMENTI PRODURRE:**

CERTIFICATO DI NASCITA legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia).

CERTIFICATO PENALE del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.

RICEVUTA DEL VERSAMENTO del contributo obbligatorio di euro 250,00 a partire dal 05/08/2018 (come da decreto legge 04/08/2018 n. 130), (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"

UNA MARCA DA BOLLO DA €. 16,00.

### Consulta le avvertenze in merito alla documentazione richiesta

## Riferimenti normativi:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009 n. 94

### **AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- 1) la certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità, anche dei genitori, e può essere stata rilasciata in qualsiasi data, in originale.
- 2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali .

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti:

- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti);
- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall' Apostille );
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano. La traduzione dovrà essere legalizzata presso la Prefettura competente prima dell'invio dell'istanza on line.

#### Indirizzi:

www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro,

Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);

• In ITALIA, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

#### DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI

I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso

IMPORTANTE: PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI.

Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Teresa GANDOLFO email: teresa.gandolfo@interno.it

Lo Sportello riceve l'utenza:

Il primo Martedì del mese dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per informazioni e integrazione documentale, previo ritiro tickets di prenotazione del proprio turno al piano terra.

A tal riguardo si fa presente che il Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha attivato, dal 05/07/2010, un servizio che consente ai cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di cittadinanza italiana di consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata, sul portale www.interno.it, nella sezione "cittadinanza".

Si precisa altresì che i termini del procedimento amministrativo sono di 48 mesi dalla data della domanda e pertanto non verranno fornite risposte a solleciti o richieste di informazioni sullo stato della pratica qualora l'istanza rientri ancora nei termini suindicati, al fine di consentire agli addetti dell'Ufficio di concentrare l'attività di lavoro per il più veloce avanzamento dell'iter amministrativo di cui trattasi.

**Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Teresa Gandolfo **Addetto:** A. Lima, M. Belenghi, R. Kodhari, E. Frigau, C. Trevisi.

**Ubicazione dell'Ufficio:** Nuova sede via Teatro Vecchio 21 – 46100 Mantova

**Email dell'ufficio:** cittadinanza.pref\_mantova@interno.it **Telefoni:** 0376356730 0376287797 0376355484

### COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione.

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, che si occupano della concessione della cittadinanza italiana per residenza ( art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per

residenza (art.9), ai quali tutti gli interessati ed eventuali delegati e/o avvocati, potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo lo stato di lavorazione della propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata P.E.C.:

- area3citt@pecdlci.interno.it (n. protocollo K10/0 con finale 0,1,2)
- area3biscitt@pecdlci.interno.it (n. protocollo K10/0 con finale 3,4,5,6)
- area3tercitt@pecdlci.interno.it (n. protocollo K10/0 con finale 7,8,9)

# Domanda di Cittadinanza Italiana



## Come inoltro la domanda di cittadinanza?

La domanda di cittadinanza può essere inoltrata online tramite il portale del Ministero dell'Interno dedicato alla procedura.

Digitare: https://cittadinanza.dlci.interno.it

All'apertura della schermata, fare click in alto a sinistra, "Effettua registrazione", e seguire le istruzioni.

La domanda, compilata in tutte le sue parti, può essere presentata da coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età. E' necessario allegare i documenti sottoelencati, avendo cura di scansionarne tutte le pagine fronte-retro e di inserirle in un unico file alla voce corrispondente:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati. Solo coloro i quali sono stati riconosciuti rifugiati politici possono sostituire il certificato con un atto notorio formato in Tribunale;

CERTIFICATO DI NASCITA/ DOCUMENTO SOSTITUTIVO PER I RIFUGIATI: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati. Solo coloro i quali sono stati riconosciuti rifugiati politici possono sostituire il certificato con un atto notorio formato in Tribunale;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945;

DOCUMENTO GENERICO: qualsiasi documento utile eventualmente ad integrare le informazioni riguardanti la propria domanda di cittadinanza (ad esempio, con riguardo all'indicazione della residenza è necessario allegare il Certificato storico di residenza, oppure CUD, oppure estratto INPS, oppure buste paga comprovanti la presenza sul territorio italiano nei periodi di mancata iscrizione all'anagrafe).

# Sono un cittadino straniero e risiedo in Italia. Che tipo di domanda devo compilare?

Si presenta la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. F legge n.91/1992). In tal caso è necessario aver maturato almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta sul territorio italiano. I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945;

DOCUMENTO GENERICO: qualsiasi documento utile eventualmente ad integrare le informazioni riguardanti la propria domanda di cittadinanza (ad esempio: con riguardo all'indicazione della residenza è necessario allegare il Certificato storico di residenza, oppure CUD, oppure estratto INPS, oppure buste paga comprovanti la presenza sul territorio italiano nei periodi di mancata iscrizione all'anagrafe).

# Sono un discendente di un cittadino italiano dalla nascita. Che tipo di domanda devo compilare?

Si presenta la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. A legge n.91/1992): "La cittadinanza può essere concessa (...) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (...)" e che risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni.

I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945;

DOCUMENTO GENERICO: documento che attesti il possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo e sino alla nascita del discendente (certificato di nascita del nonno/a e/o del padre/madre del richiedente).

## • Sono nato in Italia da genitori stranieri. Che tipo di domanda devo compilare?

Se si è maggiorenni e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni è possibile presentare la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. A legge n.91/1992).

I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

# Uno dei miei genitori ha ottenuto la cittadinanza italiana. Che tipo di domanda devo compilare?

Se si è maggiorenni e residenti in Italia da almeno 5 anni è possibile presentare la richiesta di cittadinanza in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. B legge n.91/1992)

In tal caso è necessario che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di naturalizzazione (cioè dalla data del giuramento) del genitore. I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

# Sono cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea. Che tipo di domanda devo compilare?

Si presenta la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. D legge n.91/1992).

In tal caso è sufficiente un periodo di residenza legale sul territorio italiano di 4 anni. I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

## • Sono un rifugiato politico. Che tipo di domanda devo presentare?

Si presenta la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. E legge n.91/1992).

In tal caso è sufficiente un periodo di residenza legale di almeno 5 anni sul territorio italiano.

I documenti da allegare alla domanda sono:

Nell'impossibilità di procurarsi i certificati di nascita e penale, è possibile sostituirli con un atto notorio formato in un Tribunale italiano, in cui si dichiarino le proprie generalità e di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;

Copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

Ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

# Godo di protezione sussidiaria e/o umanitaria. Che tipo di domanda devo presentare?

Si presenta la domanda in base al modello B ( ai sensi dell'art. 9, lett. F legge n.91/1992).

In tal caso è sufficiente un periodo di residenza legale di almeno 10 anni sul territorio italiano. I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

# Sono sposata/o con un/una cittadino/a italiano/a dalla nascita. Che tipo di domanda devo presentare?

Si presenta la domanda in base al modello A ( ai sensi dell'art. 5 legge n.91/1992).

In tal caso sono necessari i seguenti requisiti:

se residente in Italia, è necessario che siano trascorsi due anni di permanenza legale nel territorio italiano a partire dalla data del matrimonio. Permanenza legale nel territorio italiano vuol dire essere in regola con le norme sul soggiorno ed essere iscritto/a nei registri anagrafici della popolazione residente. Il termine indicato è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

se residente all'estero, è necessario che siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio, purché al momento della presentazione della domanda sia attualmente e legalmente residente in Italia. Permanenza legale nel territorio italiano vuol dire essere in regola con le norme sul soggiorno ed essere iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente;

i coniugi devono avere la stessa residenza (coabitazione). Qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente è necessario allegare alla voce "DOCUMENTO GENERICO" una breve dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da entrambi i coniugi , contenente i motivi che giustificano la diversa residenza (ad esempio motivi di lavoro) e l'individuazione dell'effettivo domicilio familiare;

se sposati all'estero è necessario aver trascritto l'atto di matrimonio estero in un comune italiano; dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

1. RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

# • Sono sposata/o con un/una cittadino/a italiano/a naturalizzato/a. Che tipo di domanda devo presentare?

Si presenta la domanda in base al modello A art. 5.

In tal caso sono necessari i seguenti requisiti:

- 1. se residente in Italia, devono essere trascorsi due anni dalla data del giuramento del coniuge naturalizzato cittadino italiano (tale termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  - 1.1. E' altresì necessario che siano trascorsi due anni, dalla data del matrimonio, di permanenza legale nel territorio italiano (essere in regola con le norme sul soggiorno ed essere iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente);
- 2. se residente all'estero, devono essere trascorsi 3 anni dalla data del giuramento (tale termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  - 2.1. E' altresì necessario che siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio, purché al momento della presentazione della domanda sia attualmente e legalmente residente in Italia;
- 3. i coniugi devono avere la stessa residenza (coabitazione). Qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente, allegare alla voce "DOCUMENTO GENERICO" una breve dichiarazione ai sensi dell'47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da entrambi i coniugi, contenente i motivi che giustificano la diversa residenza (ad esempio motivi di lavoro) e l'individuazione dell'effettivo domicilio familiare;
- 4. se sposati all'estero è necessario aver trascritto l'atto di matrimonio estero in un comune italiano;
- 5. dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I documenti da allegare alla domanda sono:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: copia autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità italiana);

CERTIFICATO PENALE: certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

CERTIFICATO DI NASCITA: estratto di nascita del paese di origine completo di tutte le generalità, con relativa traduzione in italiano. Sia il documento in lingua originale sia la traduzione devono essere legalizzati;

RICEVUTA PAGAMENTO: la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a:

MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA. Indicare la seguente causale: CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 945.

## Cosa significa legalizzare un documento?

La legalizzazione consiste nel dichiarare legalmente valido, dalle istituzioni italiane, un documento prodotto dall'autorità straniera. La legalizzazione è un'autentica di firma, non certifica l'autenticità del contenuto del documento.

# Devo legalizzare un certificato di nascita/penale originale in lingua straniera. Come devo fare?

I certificati provenienti da uno Stato estero devono essere legalizzati dalle **rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero** (cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per lo Stato di provenienza (es. Consolato d'Italia a Lima, Consolato d'Italia a Tunisi, Consolato d'Italia a Casablanca ecc.)

Per alcuni paesi è possibile far legalizzare un documento estero (certificato di nascita/penale) dalle autorità del paese di origine che hanno formato l'atto mediante l'apposizione del timbro APOSTILLE una speciale attestazione che garantisce l'autenticità di un atto ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare.

Le attestazioni consolari ovvero le attestazioni di qualsiasi tipo (traduzioni di certificati esteri, esatte generalità, ecc.) rilasciate dalle **rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia** (es. Consolato Boliviano a Milano, Consolato Peruviano a Milano ecc.) devono invece avere la legalizzazione prefettizia (si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura- Ufficio Legalizzazioni.

Per agevolare il compito del richiedente, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato. La guida, costantemente aggiornata, può essere consultata e scaricata all'indirizzo: www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf

## Come legalizzo la traduzione in italiano di un certificato in lingua straniera?

Le traduzioni considerate valide sono:

- quella eseguita dall'Autorità consolare dello Stato estero in Italia (es. Consolato di El Salvador a Milano, Consolato delle Filippine a Milano etc). Le firme apposte sulle traduzioni dei certificati rilasciati devono avere la legalizzazione prefettizia (si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura- Ufficio Legalizzazioni che a Mantova si trova in Via P. Amedeo n.30 è necessaria una marca da bollo da Euro 16,00 per la legalizzazione della firma del console);
- 2. quella eseguita dall'Autorità diplomatica italiana accreditata presso lo Stato estero (Ambasciata italiana a San Salvador, Ambasciata italiana a Manila etc..) che ha rilasciato il certificato;

- 2.1. quella redatta da un traduttore nel proprio Stato di provenienza (mai direttamente dall'interessato) e legalizzata presso le sedi delle Autorità delle rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate o Consolati);
- 3. quella redatta in Italia da un perito traduttore (mai direttamente dall'interessato) ed asseverata presso la Cancelleria del Tribunale italiano competente per territorio.
  - Ho un certificato di nascita multilingue. Devo tradurlo e/o legalizzarlo?

Alcuni certificati possono essere redatti secondo il modello cosiddetto multilingue in base alle convenzioni stipulate dal proprio Stato. Sulle particolarità riguardanti i seguenti certificati si rimanda al seguente link: <a href="https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf">www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf</a>.

## Posso produrre il casellario giudiziale italiano come certificato penale?

NO. Il certificato penale cui si fa riferimento nella documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda online è un documento estero che viene rilasciato dalle competenti Autorità nel Paese di origine.

 Risiedo in Italia da quando avevo meno di 14 anni compiuti. Sono obbligato a presentare anch'io il certificato penale del mio Paese di origine?

Sì. Tuttavia lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa/sia impossibilitato a produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza, dovrà allegare alla voce "Certificato Penale" i certificati di frequenza scolastica per dimostrare la continuità di residenza sul territorio italiano.

## Il permesso di soggiorno vale come documento di riconoscimento?

NO, bisogna presentare la CARTA DI IDENTITA' ITALIANA oppure in alternativa il PASSAPORTO, entrambi in corso di validità.

Posso scansionare solo la traduzione del certificato di nascita/penale?

NO, è necessario scansionare i certificati sia in lingua originale che con la relativa traduzione. I documenti devono essere scansionati in un unico file, tutte le pagine fronte-retro. Entrambi i documenti devono essere legalizzati.

- Sono nato in un paese diverso da quello della mia cittadinanza attuale. (Es. sono nato in Moldavia ma ho la cittadinanza ucraina). Devo presentare il certificato penale del paese di nascita?
- Sì. E' necessario presentare il certificato penale di tutti i Paesi in cui si è stata fissata la propria residenza.
  - Cosa significa "domanda accettata con riserva"?

L'accettazione con riserva indica che la documentazione allegata alla domanda risulta incompleta o irregolare (ad es. non sono state scansionate tutte le pagine dei certificati di nascita e penale; i certificati di nascita e penale non risultano legalizzati). In tal caso è necessario allegare nuovamente e per intero i

documenti richiesti nella comunicazione ricevuta tramite il portale ministeriale all'indirizzo: https://cittadinanza.dlci.interno.it


# Ho ricevuto una e-mail con oggetto "Le è stata inviata una comunicazione da ALI". Cosa devo fare?

E' necessario collegarsi al portale ministeriale: <a href="https://cittadinanza.dlci.interno.it">https://cittadinanza.dlci.interno.it</a> e autenticarsi inserendo le proprie credenziali nell'area in alto a sinistra "Accesso per utenti registrati". Una volta effettuato l'accesso, selezionare – sempre in alto a sinistra – la voce "Cittadinanza". Nel menù che si apre, selezionare la voce "Comunicazioni".



(Homepage-Cittadinanza-Comunicazioni)

Cliccare infine, sotto la colonna "Dettagli", il pulsante "Leggi" per visualizzare la comunicazione.



(Homepage-Cittadinanza-Comunicazioni-Leggi messaggio)

 Ho ricevuto una e-mail con oggetto "Le è stata inviata una comunicazione da ALI" ma non riesco a visualizzare la comunicazione. Cosa devo fare?

E' necessario attendere 24 ore dal ricevimento della e-mail per poter visualizzare la comunicazione sul portale ministeriale https://cittadinanza.dlci.interno.it.

• Come faccio ad inserire i documenti richiesti dall'Ufficio per integrare la mia domanda di cittadinanza?

E' necessario collegarsi al portale: <a href="https://cittadinanza.dlci.interno.it">https://cittadinanza.dlci.interno.it</a> e autenticarsi inserendo le proprie credenziali nell'area in alto a sinistra "Accesso per utenti registrati". Una volta effettuato l'accesso, (1)

selezionare – sempre in alto a sinistra – la voce "Cittadinanza". Nel menù che si apre, (2) selezionare la voce



"Compila ed invia la domanda",

(Homepage-Cittadinanza-Compila e invia domanda)


(3) selezionare il "Modello domanda A oppure B" (in base alla tipologia di domanda presentata) e infine (4) selezionare l'icona "Modifica domanda".



(Homepage-Cittadinanza-Compila e invia domanda-Sezione modifica domanda)

Selezionando l'icona "Modifica domanda" il portale reindirizza automaticamente alla pagina in cui poter allegare i documenti richiesti. Sarà necessario selezionare la voce (1) "Scegli il

file", successivamente selezionare la voce (2) "Upload file", infine fare click (3) sul pulsante "Invia" per inviare i nuovi documenti allegati alla domanda.




(N.B. per il Modulo B la sezione in cui allegare i documenti è la 22)

(Homepage-Cittadinanza-Compila e invia domanda-Modulo A-sezione 16-Upload file)

• Non riesco ad allegare i documenti. Mi compare un avviso di "errore di validazione". Cosa posso fare?

Nel caso in cui compaia il seguente avviso "Nella sezione attuale sono stati trovati degli errori di validazione" significa che il formato con il quale si sta tentando di caricare il documento non è corretto. E' necessario utilizzare i formati: PDF, JPEG, TIFF.



(N.B. per il Modulo B la sezione in cui allegare i documenti è la 22)

(Homepage-Cittadinanza-Compila e invia domanda-Modulo A-Sezione 16-Upload file-Errore caricamento)

 Devo inserire gli estremi della marca da bollo telematica. Quali sono? Dove li trovo?

Si tratta del numero identificativo riportato su ciascuna marca da bollo, facilmente riconoscibile in quanto ultima stringa di numeri.



(Homepage-Cittadinanza-Compila e invia domanda-Modulo A –Sezione 15- Marca da bollo)

Come faccio a controllare lo stato della mia pratica?

E' necessario collegarsi al portale: <a href="https://cittadinanza.dlci.interno.it">https://cittadinanza.dlci.interno.it</a> e autenticarsi inserendo le proprie credenziali nell'area in alto a sinistra "Accesso per utenti registrati". Una volta effettuato l'accesso, (1) selezionare – sempre in alto a sinistra – la voce "Cittadinanza". Nel menù che si apre, (2) selezionare la voce "Visualizza stato della domanda".



(Homepage-Cittadinanza-Visualizza stato della domanda)

 Visualizzando lo stato della pratica compare l'avviso di non idoneità o mancanza di documenti, cosa significa? E' necessario leggere la comunicazione ricevuta all'interno del portale ministeriale: <a href="https://cittadinanza.dlci.interno.it">https://cittadinanza.dlci.interno.it</a>. (vedi FAQ Comunicazione). Successivamente è necessario integrare la propria domanda di cittadinanza con i documenti richiesti (vedi FAQ Inserire/Integrare documenti).

## Visualizza Stato Della Domanda Di Cittadinanza

K10/C/

Prefettura di presentazione: Prefettura di MILANO
Prefettura competente: Prefettura di MILANO

Data presentazione: 02/03/2016

Articolo: Art.5

Stato della pratica: E' stata riscontrata la mancanza o la non idonietà di alcuni documenti necessari e l'accettazione è stata sospesa in attesa dell'invio dei documenti corretti

E' NECESSARIO INTEGRARE LA PROPRIA DOMANDA CON I DOCUMENTI RICHIESTI NELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA ALL'INTERNO DEL PORTALE MINISTERIALE

(Homepage-Cittadinanza-Visualizza stato della domanda-Messaggio)

 Devo comunicare un cambio di residenza o di recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Cosa devo fare?

E' **fondamentale** mantenere aggiornati tutti i dati, in particolare la propria residenza. Pertanto, il cambio di residenza deve essere **tempestivamente** comunicato tramite un' autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.p.r.28 dicembre 2000, con allegata copia della carta d'identità, con la quale si indica la nuova residenza e la relativa data di trasferimento. La suddetta documentazione può essere spedita via posta raccomandata A/R oppure consegnata a mano presso:

Prefettura di Mantova U.T.G. Via Teatro Vecchio, 21 46100 MANTOVA

 Ho trasferito la mia residenza legale all'estero avendo già presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 legge n.91/1992 (residenza) presso la Prefettura di competenza. Cosa succede alla mia pratica?

L'art.9 della legge n.91/1992 stabilisce, tra i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana, che non vi sia nessuna interruzione della residenza legale sul territorio italiano.

Il trasferimento all'estero della propria residenza legale ne determina un' interruzione e pertanto comporta la dichiarazione di **inammissibilità della domanda**.

 Ho trasferito la mia residenza all'estero avendo già presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 legge n.91/1992 (matrimonio)presso la Prefettura di competenza. Cosa devo fare?

E' **fondamentale** mantenere aggiornati tutti i dati, in particolare la propria residenza. Pertanto, il cambio di residenza deve essere **tempestivamente** comunicato alla Prefettura, presso la quale era stata inoltrata domanda di cittadinanza, tramite un autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.p.r.28 dicembre 2000, con allegata copia della carta d'identità, con la quale si indica la nuova residenza e la relativa data di trasferimento. La suddetta documentazione può essere spedita via posta raccomandata A/R oppure consegnata a mano presso: Prefettura di Mantova U.T.G. Via Teatro Vecchio, 21 46100 MANTOVA

- 1. non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2. i coniugi devono avere la stessa residenza (coabitazione).
- Quali documenti cartacei devo inviare dopo che è stata accettata la mia domanda di cittadinanza ed ho ricevuto la comunicazione con il numero di protocollo (K10/.....)?

E' necessario produrre i seguenti documenti:

- 1. MODULO DI RIEPILOGO della domanda compilata online **firmato dall'interessato** con apposta la marca da bollo da euro 16,00, accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità;
- 2. ORIGINALE DELLA RICEVUTA di pagamento del bollettino postale da euro 250,00;
- 3. CERTIFICATO PENALE ORIGINALE e relativa traduzione.

NESSUN ALTRO DOCUMENTO DEVE ESSERE INVIATO, se non specificamente richiesto. Attenersi scrupolosamente alle comunicazioni ricevute.

 Quando devo inviare/consegnare in Prefettura i documenti cartacei richiesti nella comunicazione di accettazione della domanda di cittadinanza?

I documenti cartacei devono essere inviati/consegnati **solamente dopo** la ricezione della comunicazione ricevuta sul portale ministeriale (<a href="https://cittadinanza.dlci.interno.it">https://cittadinanza.dlci.interno.it</a>) ed entro 30 giorni dalla stessa.

 Come invio i documenti cartacei richiesti nella comunicazione di accettazione della domanda di cittadinanza?

I documenti cartacei richiesti possono essere presentati con raccomandata AR oppure consegnati a mano a:

La busta contenente i documenti deve riportare il numero di protocollo K10/..... in alto a destra.

# Lo stato della domanda risulta essere "Concesso, trasmesso ad ente periferico". Cosa significa?

Il Ministero dell' Interno (o la Prefettura, nel caso di domande presentate secondo il Modello A) emette il decreto di conferimento della cittadinanza italiana. Questo viene inoltrato dalla Prefettura al Comune di residenza del richiedente. In seguito l'interessato verrà contattato nei tempi e nei modi previsti dal Comune stesso.

# Mi è stato notificato il decreto di concessione cittadinanza dal Comune di residenza. Cosa succede dopo?

In seguito alla notifica del decreto, il Comune fisserà la data del giuramento del richiedente, secondo le proprie disponibilità. Il giuramento deve essere reso entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

# Non mi è stato notificato il decreto di concessione di cittadinanza da parte del Comune. Cosa posso fare?

La notifica del decreto di concessione di cittadinanza avviene presso l'indirizzo di residenza. In caso di assenza del titolare, il Messo comunale lascerà un apposito avviso con invito a presentarsi personalmente presso gli uffici competenti del Comune.

# • Il decreto di concessione della cittadinanza è stato rispedito dal Comune alla Prefettura di competenza. Posso essere riammesso al giuramento?

SÌ, è possibile presentare domanda di riammissione al giuramento presso la Prefettura di competenza. In tal caso, sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria che attesti la motivazione della mancata reperibilità presso il proprio indirizzo di residenza, munita di un'autodichiarazione in cui si manifesta la volontà di poter essere riammessi al giuramento con acclusa fotocopia di un documento di identità.

# Quali sono i termini di conclusione del procedimento per acquistare la cittadinanza italiana?

Il termine per la conclusione di tutti i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza italiana è di 1460 giorni dal giorno della presentazione della domanda.

## Mi è stata concessa la cittadinanza, quando sarò cittadino italiano a tutti gli effetti?

L'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello del giuramento: da questo giorno si è formalmente cittadini italiani e quindi titolari dei diritti e doveri civili, economico-sociali e politici secondo l'ordinamento nazionale.